

34/25



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCURSUALI

In nome del Popolo Italiano,

il Tribunale di Oristano in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella procedura di concordato minore in continuità R.G. n. 34/2025

DEBITORE: MELONI MANUELA RITA, nata a Oristano il 28/05/1976, C.F.

MLNMLR76E68G113X, domiciliata in Via Milis 36, Oristano, nella sua qualità di titolare della ditta individuale con sede in Oristano via Figoli 17 (P.IVA 01143590956)

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Maria Dina Tore

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: O.C.C.S. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano

Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, la signora Meloni Manuela Rita, titolare di ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento femminile, ha presentato istanza di omologazione di concordato minore in continuità ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

La proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori per complessivi € 45.870,00 mediante pagamenti dilazionati nel periodo 2025-2030, con integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati di primo grado (100%) e dell'INPS (99%), mentre i crediti dell'Agenzia delle Entrate sarebbero soddisfatti al 10%.

Con decreto del 13 ottobre 2025, questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore in continuità, disponendo la comunicazione della proposta a tutti i creditori e assegnando termine per l'espressione del voto.



All'esito delle votazioni, come risulta dalla relazione del Gestore depositata in data 15 novembre 2025:

- Invitalia S.p.A. ha dichiarato adesione alla proposta;
- L'Agenzia delle Entrate ha espresso voto contrario con dichiarazione del 12 novembre 2025;
- Gli altri creditori non hanno comunicato alcuna dichiarazione entro il termine assegnato.

La proposta non ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui all'art. 79, comma 1, CCII, risultando l'Agenzia delle Entrate titolare del 92% circa dei crediti ammessi al voto.

Il debitore ha quindi chiesto l'omologazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII (c.d. "cram down fiscale").

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ammissibilità della domanda

Preliminarmente, questo Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore in continuità.

La signora Meloni risulta essere imprenditrice individuale operante nel settore del commercio al dettaglio, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), CCII.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire la valutazione della proposta.

2. Fattibilità del piano

Il piano proposto dalla debitrice appare fattibile sotto il profilo economico-finanziario. La proposta si basa su un reddito netto medio annuale di € 10.593,00, calcolato come media degli utili dell'ultimo biennio 2023-2024, al netto di imposte e contributi.

3. Mancato raggiungimento delle maggioranze e applicabilità del *cram down*

È pacifico che la proposta non ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui all'art. 79, comma 1, CCII, a causa del voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, titolare di crediti per € 176.707,03 su un totale di € 192.137,91 ammessi al voto.

Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione del meccanismo del "cram down fiscale" previsto dall'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, che consente l'omologazione "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme



di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti richiesti dalla norma:

a) **Determinanza del voto contrario:** L'adesione dell'Agenzia delle Entrate è chiaramente determinante per il raggiungimento della maggioranza, essendo titolare del 92% circa dei crediti ammessi al voto.

b) **Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria:** La proposta concordataria prevede il pagamento di € 45.870,00 a favore dei creditori, importo più che doppio rispetto al valore di liquidazione stimato in € 21.335,83.

4. Test di convenienza

La valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere condotta secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza.

Come chiarito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 126 del 8 luglio 2025 *"la convenienza va accertata mediante comparazione tra il soddisfacimento offerto dalla proposta concordataria e quello conseguibile attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore, tenendo conto anche degli apporti di finanza esterna previsti nel piano che consentano un maggior soddisfacimento del ceto creditorio rispetto a quanto ottenibile dalla mera liquidazione degli attivi disponibili"*.

Nel caso in esame, il confronto evidenzia chiaramente la maggior convenienza della proposta concordataria:

Proposta concordataria: € 45.870,00 distribuiti in 5 anni

Alternativa liquidatoria: € 21.335,83 (valore presunto di liquidazione)

Il valore di liquidazione, peraltro, deve essere ulteriormente ridotto per tenere conto delle spese della procedura liquidatoria (compenso del liquidatore, spese di vendita, costi di trasferimento dei beni).

La valutazione del patrimonio operata dal Gestore appare prudentiale e realistica:



- Le rimanenze di magazzino (abbigliamento) sono state valutate al 25% del valore contabile, tenendo conto della forte stagionalità del settore e del rapido deprezzamento delle merci;
- I beni strumentali, datati al 2011 e specifici per l'attività commerciale, hanno valore di realizzo praticamente nullo;
- L'autovettura, gravata da fermo amministrativo, presenta difficoltà di realizzo.

Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla sottovalutazione del patrimonio e sulla mancata considerazione dell'avviamento non appaiono fondate. Come correttamente osservato dal Gestore, l'avviamento non può essere valorizzato in un contesto di crisi e insolvenza, tanto più in un settore in profonda trasformazione come quello del commercio al dettaglio.

5. Questione degli atti in frode

L'Agenzia delle Entrate ha contestato che il sistematico mancato versamento delle imposte dal 2011 al 2023 costituisca atto in frode ai creditori ex art. 77 CCII, rendendo inammissibile il concordato.

Tale contestazione non può essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel concordato minore non è richiesto il requisito della "meritevolezza" previsto per altre procedure. Il comportamento della debitrice, pur criticabile sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi tributari, non integra gli estremi della frode ai creditori, essendo stato motivato dalla necessità di mantenere operativa l'attività commerciale attraverso il pagamento di fornitori e collaboratori.

La debitrice ha inoltre dimostrato la propria buona fede attraverso i tentativi di regolarizzazione del debito tributario (adesione alla rottamazione quater e richiesta di rateizzazione), non riusciti per l'eccessivo carico finanziario rispetto ai flussi di cassa dell'attività.

L'orientamento della giurisprudenza di merito è consolidato nel senso di consentire l'omologazione forzata quando sussistano i presupposti dell'art. 80, comma 3, CCII.

Da ultimo il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 42 del 19 giugno 2025 ha precisato che la valutazione di convenienza deve fondarsi sul confronto tra le somme offerte nel piano concordatario e il valore del patrimonio prontamente liquidabile in caso di apertura della



liquidazione giudiziale, tenendo conto dei costi inevitabilmente connessi alla procedura liquidatoria.

Per i motivi esposti, visti gli artt. 80, comma 3, secondo periodo, e 81 CCII,

OMOLOGA

il concordato minore in continuità proposto dalla signora MELONI MANUELA RITA;

DISPONE

che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato;

che il Gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato, comunicando al Giudice designato eventuali irregolarità;

che la presente sentenza, unitamente alla proposta di concordato, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura del Gestore nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;

che, sino al momento in cui la presente sentenza diventa definitiva, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi siano richiesti al Giudice;

che, terminata l'esecuzione, il Gestore presenti al Giudice una relazione finale per la liquidazione del compenso.

Oristano, 5.12.2025

Il Giudice
Andrea Bonetti

